

Rottamazione ter con compensazione dei crediti verso la PA

Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

La rottamazione ter prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 consente la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017: il debito complessivo potrà essere dilazionato in 10 rate con due versamenti semestrali annui. Per il pagamento delle somme dovute sarà possibile utilizzare in compensazione i crediti certificati maturati nei confronti della Pubblica amministrazione. Restano confermate le modalità di pagamento già previste per le precedenti definizioni: con domiciliazione su conto corrente del debitore, mediante bollettini precompilati, ovvero direttamente presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il decreto fiscale 2019 (art. 3, D.L. n. 119/2018) ha riaperto i determini per la definizione agevolata dei ruoli. Il perimetro della nuova rottamazione è costituito dai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, che potranno essere definiti senza dover corrispondere le sanzioni incluse nei carichi stessi, né gli interessi di mora, né le sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale.

Come pagare le somme da rottamazione

Il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà essere effettuato:

- mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore nell'apposita dichiarazione da presentare, entro il 30 aprile 2019, per aderire alla procedura;
- mediante **bollettini precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione da inviare ai debitori entro il 30 giugno 2019 (contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate), qualora il debitore non abbia richiesto di eseguire il versamento con addebito automatico sul conto corrente;
- presso gli **sportelli dell'agente della riscossione**.

Ok alla compensazione crediti PA

In quest'ultimo caso un **elemento di novità** è rappresentato dal fatto che per il versamento delle singole rate si potranno utilizzare in **compensazione** i **crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili** vantati nei confronti delle **pubbliche amministrazioni**, con applicazione delle disposizioni di cui previste dall'art. 12, comma 7-*bis*, D.L. n. 145/2013 e dal D.M. 24 settembre 2014.

Possono beneficiare della compensazione tutti i soggetti che vantino crediti verso il settore pubblico, indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli vantati a seguito di prestazioni riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il processo di certificazione

Il processo di certificazione per i crediti vantati da società ed imprese individuali è gestito direttamente tramite la piattaforma dei crediti commerciali gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile al seguente indirizzo web: <http://crediticommerciali.mef.gov.it>.

Qualora il credito della PA sia vantato da una **persona fisica** (ad esempio un libero professionista) per procedere all'accredito sulla piattaforma è necessario rivolgersi preventivamente all'ente della pubblica amministrazione creditrice per il tramite della quale è possibile ottenere l'accredito alla piattaforma.

È previsto che il **termine per il rilascio** della certificazione sia di **30 giorni** dalla data di ricezione dell'istanza da inviare tramite la piattaforma del MEF. Qualora la PA non provveda al rilascio della certificazione entro il suddetto termine, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all'**inerzia** dell'amministrazione e può richiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre attraverso la piattaforma, la nomina di un **commissario ad acta** che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della PA.

A tal fine occorre utilizzare l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma.

Il commissario *ad acta* così nominato, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede, entro 50 giorni dalla nomina, a certificare il credito o a dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

Una volta ottenuta la certificazione, la compensazione può essere ottenuta per il pagamento delle singole rate allegando la stessa all'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia), il quale, effettuate le opportune verifiche, dispone la chiusura delle partite aggiornando la piattaforma.